



78

fece rilevare che il disposto della legge per cui il trasferimento degli immobili deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata, è stato dalla giurisprudenza più recente interpretato in senso lato e cioè che la redazione scritta dei consensi può non essere simultanea né rivestita di speciale forma.

A tutti gli effetti giuridici è ritenuto sufficiente che le parti contraenti manifestino il proprio consenso con scritti separati, anche con lettera come è avvenuto nel caso in esame. Per conseguenza il Servizio Legale espresse il parere che, sebbene convenisse tentare in via amichevole una revisione del prezzo data la svalutazione della moneta, dovesse comunque evitarsi di fare risolare la questione in sede giudiziaria essendo l'esito favorevole di una causa tutt'altro che sicuro per l'Istituto.

Dopo aver interpellato la Commissione Tecnica Consultiva dell'Istituto circa il nuovo valore dell'area, che fu stimato in L. 500-600 circa il mq., la questione venne sottoposta anche all'esame della Commissione di Finanza. Questa, rilevato che la promessa di vendita deve considerarsi subordinata alla clausola rebus sic stantibus ed inoltre che, in forza del R. D. L. 27.7.1941, n. 1015, vigente all'epoca delle trattative fra I.N.A. e Istituto Case Popolari, le scritture private di trasferimento di diritti reali sugli immobili sono nulle di pieno